



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 del 14-03-2013

Oggetto: *Nuovo Piano Demaniale Comunale L.R. 17.12.1997, n. 141 - D.C.R. 29.07.2004, n. 141/1 testo vigente. PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA' A VAS ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.*

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di marzo nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze, alle ore 16:30, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, di Seconda convocazione ed in seduta Pubblica. La presidenza della seduta é assunta dal Sig. Di Marco Nicola in qualità di PRESIDENTE, partecipa il Segretario Generale del Comune DOTT. VINCENZO BENASSAI.

Risultano presenti al punto in oggetto :

PAVONE ENIO	P	MARINI GIANFRANCO	A
GINOBLE TERESA	A	NORANTE ANTONIO	P
FRATTARI ENZO	A	DI GIULIO PIETRO ENZO	P
TACCHETTI SIMONE	A	FOGLIA STEFANIA	A
DE VINCENTIIS FLAVIANO	A	BIANCHINI MASSIMO	A
D'ELPIDIO RAFFAELLA MARIA CECILIA	A	IANNETTI ROMANO	P
Di Marco Nicola	P	DEZI ATTILIO	P
DI PASQUALE CAMILLO	P	DI FELICE PASQUALE	A
CAPORALETTI ALBERTO	A		

Assegnati compreso il Sindaco n.[17]

In carica compreso il Sindaco n.[17]

Presenti n. [7]

Assenti n. [10]

Poiché il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento.

L'Ufficio di scrutatore viene assolto dai Consiglieri Sigg.:

DATO ATTO: che sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, del D.L. 10.10.12, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.12, n. 213, sono stati espressi i seguenti pareri:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE:

F.to

arch. Lorenzo Patacchini

RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE:

F.to

dott.ssa Rosaria Ciancaione

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. Relaziona il Sindaco.

Intervengono il Consigliere Frattari, il Consigliere Norante, il Consigliere D'Elpidio (che ritiene che l'atto che si propone di adottare sia illegittimo) e il Consigliere Dezi.

Intervengono per replica il Sindaco (che fa riferimento agli atti istruttori delle proposte all'ordine del giorno) e il Consigliere Norante.

Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere D'Elpidio che chiede la verbalizzazione del suo intervento.

Concluso il dibattito, il presidente pone in votazione l'approvazione della proposta di cui punto all'ordine del giorno.

L'esito della votazione per appello nominale è il seguente:

Consiglieri presenti n. 7;

Assenti n. 10 (Ginoble, Frattari, Tacchetti, De Vincentiis, D'Elpidio, Caporaletti, Marini, Foglia, Bianchini, Di Felice);

Voti favorevoli n. 7;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 06.04.1996 è stato approvato il Piano Particolareggiato sottozona F6 di P.R.G. - attrezzature balneari - (oggi denominato Piano Demaniale Comunale);

che con il D.P.R. 616/77, art. 59, sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale, con l'esclusione dei porti e degli approdi e di alcune aree demaniali specificamente individuate in un elenco allegato al D.P.C.M. del 21.12.1995;

che con la L. 494/93 viene meglio specificato l'uso "turistico-ricreativo" del demanio ed il contenuto delle relative concessioni, individuando le modalità di gestione delle funzioni delegate e quelle di applicazione dei canoni di concessione con la relativa ripartizione tra Stato e Regione;

che con L.R. n. 141 del 17.12.1997 "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico e ricreative" la Regione Abruzzo disciplina l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla L. 494/93 nel testo vigente, nei limiti e per le finalità di cui all'art. 59 del D.P.R. 616/77;

che il Consiglio Regionale d'Abruzzo, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 141/97, nella seduta del 29.07.2004 ha approvato il Piano del Demanio Marittimo (PDM), il quale ha valenza di Piano di Settore ed è vigente dal 27.10.2004, data di pubblicazione sul BURA;

che con nota n. 3542 del 05.08.2004, pervenuta il 09.08.2004 al prot. n. 18635, la Regione Abruzzo ha trasmesso il PDM approvato e le linee di indirizzo e con nota n. 3803 del 06.09.2004 ha trasmesso le modifiche apportate al comma 13 art. 5 del PDM stesso;

che il PDM si attua attraverso i Piani Demaniali Comunali (PDC) e fissa i criteri e i parametri a cui devono attenersi gli Enti Locali nella redazione dei PDC;

che con Atto Deliberativo n. 893 del 08.10.2004 la Giunta Regionale d'Abruzzo ha approvato l'Atto di indirizzo applicativo di cui all'art. 3 della L.R. n. 141/97;

che con nota n. 545 del 09.02.2005, n. 3643 del 20.10.2005 la Regione Abruzzo ha ribadito l'obbligatorietà dell'approvazione o adeguamento del Piano Demaniale Comunale;

che l'art. 7, punto 9) del PDM, stabilisce l'approvazione del PDC entro 180 gg. dalla data di approvazione del PDM;

che l'ambito di intervento del Piano Demaniale Comunale è la spiaggia, cioè quella porzione di litorale marino compresa fra la linea di battigia e il confine demaniale marittimo, quindi i limiti del presente piano sono costituiti dalla linea di battigia ad Est e dal confine demaniale (in corso di approvazione) ad ovest;

che il vigente P.R.G., approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 1 del 10.01.1990, si attua sia per intervento edilizio diretto che tramite intervento urbanistico preventivo e che lo stesso destina l'arenile a zona F, sottozona F6 "attrezzature balneari" - art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione - e lo sottopone a Piano Particolareggiato (Piano Demaniale Comunale);

che il perimetro della destinazione F6 di PRG non coincide con l'ambito di intervento del PDC, pertanto lo stesso dovrà essere adottato in variante al PRG, ai sensi dell'art. 21 LR 18/83 nel testo vigente, per il necessario adeguamento perimetrale (in diminuzione);

che la fase propedeutica alla predisposizione del nuovo Piano Demaniale Comunale è costituita dal rilievo topografico dell'arenile dell'intero territorio comunale;

che a tal fine, con determina dirigenziale n. 14 del 18.01.06, è stato conferito all'Ing. Pier Paolo Coccina di Teramo l'incarico di effettuare il rilievo topografico dell'arenile dell'intero territorio comunale, che lo stesso ha rimesso in via definitiva in data 04.08.2006;

che con determina dirigenziale n. 411 del 21.11.2006 è stato conferito l'incarico per l'elaborazione del Piano Demaniale Comunale (Piano Particolareggiato sottozona F6 di PRG) ai seguenti tecnici: Studio Associato: Arch. Anna Cicconi e Arch. Vincenzo Falasco; Arch. Adriano Capanna; Arch. Marco Poltrone;

che con nota n. 2548/585UT del 30.01.07 il Comune ha comunicato alla Regione Abruzzo l'avvio dell'attività finalizzata all'adozione del Piano Demaniale Comunale;

che in data 12.03.07 con nota n. 1161, acquisita al prot. comunale in data 15.03.07 al n. 6339, la Regione Abruzzo ha diffidato il Comune di Roseto degli Abruzzi al fine dell'avvio del procedimento di adozione del Piano Demaniale Comunale;

che in data 19.06.07 con nota n. 2716, la stessa Regione ha chiesto alla Provincia di Teramo l'elenco nominativo del personale interno idoneo allo svolgimento delle funzioni di Commissario ad Acta per l'approvazione del Piano Demaniale Comunale;

che in data 11.07.07 con determinazione dirigenziale n. DF2/5, dalla Direzione Turismo ed Attività Sportive, è stato nominato quale Commissario ad acta l'Arch. Raffaele Di Marcello;

che i tecnici incaricati hanno trasmesso il Piano, acquisito al prot. comunale in data 23.07.07 con in n. 18472, successivamente integrato con elaborati acquisiti al prot. comunale in data 02.08.07 con in n. 19419 e in data 18.09.07 con il n. 23197;

che in data 27.07.07, con nota n. 19091/4664UT l'Amministrazione Comunale ha comunicato al Commissario ad Acta che i tecnici incaricati hanno presentato il Piano acquisito al prot. comunale in data 23.07.07 con il n. 18472;

che con nota n. 3556 del 23.08.07, pervenuta al protocollo comunale in data 24.08.07 al n. 20843, la Regione Abruzzo ha sospeso il potere sostitutivo del Commissario ad Acta assegnando il termine del 30.09.07 per l'adozione del Piano Demaniale Comunale;

che con nota n. 4060 del 29.09.07 la Regione Abruzzo ha prorogato la sospensione del potere sostitutivo del Commissario ad Acta fino al 23.10.2007;

che in data 12.10.07 prot. n. 25401 è stato acquisito il parere del Servizio Genio Civile Regionale - L'Aquila - Ufficio di Teramo, ai sensi dell'art. 13 della L. 02.02.1974, n. 64;

che in data 23.10.2007 con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 è stato adottato il Piano Demaniale Comunale art. 14 L.R. n. 141 del 17.12.1997 e s.m.i. ai sensi dell'art. 21 della L.R. 18/83 nel testo vigente, acquisito al prot. del Comune in data 23.07.2007 con il n. 18472, successivamente integrato con elaborati acquisiti al prot. del Comune in data 02.08.2007 con il n. 19419, in data 18.09.2007 con il n. 23197 ed infine in data 12.10.2007 (adeguamenti cartografici dell'Ufficio Tecnico, per recepire il parere reso in data 08.10.2007 giusto verbale n. 63 della Commissione Consiliare di P.R.G.);

che nel caso di Comune dotato di Piano Spiaggia previgente alla data di approvazione del PDM, trovano applicazione le norme più restrittive;

che la delibera di adozione, esecutiva, con i relativi allegati, ai sensi dell'art. 10, 4° comma della L.R. 18/83 nel testo in vigore, è stata depositata nella segreteria comunale, per trenta giorni interi e consecutivi, affinché chiunque ne avesse interesse potesse prenderne visione;

che con delibere di Consiglio Comunale n. 42 del 06.10.2009, n. 43 del 13.10.2009, n. 44 del 15.10.2009, n. 45 del 27.10.2009, n. 48 del 12.11.2009, n. 49 del 19.11.2009 e n. 1 del 09.02.2010 sono state esaminate le osservazioni pervenute;

che in data 15.04.2010 con nota n. 12898 è stata indetta, a termini dell'art. 20 comma 5 della L.R. 18/83 testo vigente, una conferenza di servizi per il 10.05.2010 finalizzata all'acquisizione dei necessari pareri degli Enti sovraordinati;

che con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 04.10.2010 è stato approvato il Piano Demaniale Comunale, redatto ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 141 del 17.12.1997 e s.m.i.;

che a seguito del ricorso presso il TAR ABRUZZO promosso dai seguenti soggetti: "Società Balneatori di Pineto e Roseto degli Abruzzi Coop. Arl, Assunta Spurio, Bruno Pierantozzi e Logian Srl", lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) ha accolto l'istanza di sospensiva dell'efficacia della delibera n. 40 del 4.10.2010 con la quale il Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi ha proceduto alla definitiva approvazione del Piano Demaniale Comunale, giusta Ordinanza N. 00115/2011 REG.ORD.CAU. N.00142/2011 REG.RIC., ritenendo sorretta di consistente fumus la doglianza relativa alla mancata sottoposizione del piano alla procedura di VAS, ritenendo *"altresì più in generale che il comune debba procedere ad un motivato riesame del piano in relazione a tutte le doglianze dei ricorrenti"*;

che le attività necessarie per il riesame del piano demaniale in relazione a tutte le doglianze dei ricorrenti sono affidate al dirigente del settore urbanistica;

che con delibera di G.M. n. 116 del 2011 l'Amministrazione Comunale ha dato al Dirigente IV Settore atto di indirizzo per la tempestiva attuazione dell'attività sopra citata in relazione all'interesse pubblico consistente nella revisione generale del Piano Demaniale Comunale in ottemperanza all'Ordinanza n. 00115/2011 REG. ORD. CAU. N. 00142/2011 REG. RIC., del TAR Abruzzo, ritenendo sorretta di consistente fumus la doglianza relativa alla mancata sottoposizione del piano alla procedura di VAS, ritenendo *"altresì più in generale che il comune debba procedere ad un motivato riesame del piano in relazione a tutte le doglianze dei ricorrenti"*, approfondendo le varie problematiche;

che il Dirigente IV Settore ha dato corso all'attività di redazione del nuovo Piano Demaniale Comunale, attivando anche la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (Screening) attraverso la predisposizione del Rapporto Preliminare ai sensi del D. L.gs. n. 152/06 e s.m.i.;

Richiamata la direttiva 2001/42/CE del Parlamento del Consiglio Europeo del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti determinati da piani e programmi sull'ambiente (Valutazione Ambientale Strategica - VAS);

DATO ATTO:

che ai sensi dell'art. 4 della direttiva sopra richiamata, deve essere garantita l'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, al fine di assicurare una valutazione ambientale efficace;

che a livello nazionale la citata direttiva è stata recepita dalla parte II del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006, modificata dal D. Lgs. n. 4 del 16.01.2008;

che nelle more dell'entrata in vigore della legge della Regione Abruzzo che disciplina la procedura di VAS dei piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione Abruzzo e agli Enti Locali, si applica la parte II del D. Lgs. n. 152/06 nel testo vigente;

RITENUTO:

che, nella ricostruzione dell'assetto delle competenze in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la pianificazione urbanistica generale e attuativa, l'Autorità Competente in materia di VAS debba essere individuata in coerenza con le attribuzioni spettanti in ordine all'approvazione dei piani, pertanto, in applicazione del principio appena enunciato, la competenza ad adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di P.R.G. e ad elaborare relativo parere motivato resta in capo al Comune, essendo l'Ente locale il soggetto che predispone ed adotta il Piano Regolatore Generale e le sue varianti, nonché i Piani Attuativi di iniziativa pubblica (come il Piano Demaniale Comunale), ed il Consiglio Comunale l'organo che lo approva definitivamente secondo la procedura stabilita dalla L.R. 18/83 e s.m.i.;

Richiamati i commi 3, 4 e 5 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/06 nel testo in vigore, in base al quale è di competenza dell'Autorità Competente, e quindi del Comune di Roseto degli Abruzzi:

- verificare sulla base degli elementi di cui all'allegato I del decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute da parte delle ACA, se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente;
- emettere il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS;
- pubblicare il risultato di verifica di assoggettabilità comprese le motivazioni;

Considerato:

che in data 10.08.2012 con nota n. 22833 è stata avviata la fase di consultazione inviando il Rapporto Preliminare alle Autorità con Competenza Ambientale per la verifica di non assoggettabilità a VAS;

che le ACA coinvolte sono le seguenti:

SOPRINTENDENZA B.A.P. (ricevuta in data 14.08.2012)

REGIONE ABRUZZO – DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE (ricevuta in data 14.08.2012)

REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE LL.PP., DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA (ricevuta in data 14.08.2012)

REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE AGRICOLTURA (ricevuta in data 24.08.2012)

PROVINCIA TERAMO – SERVIZIO URBANISTICA (ricevuta in data 21.08.2012)

PROVINCIA TERAMO – SERVIZIO AMBIENTE (ricevuta in data 21.08.2012)

AUTORITA' DI BACINO (ricevuta in data 14.08.2012)

AZIENDA SANITARIA LOCALE (ricevuta in data 21.08.2012)

ARTA (ricevuta in data 24.08.2012)

GENIO CIVILE REGIONALE (ricevuta in data 21.08.2012)

ENTE D'AMBITO N. 5 TERAMANO (ricevuta in data 14.08.2012)

che le ACA consultate sono invitate a rimettere il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta (24.09.2012);

che delle ACA consultate, solo le seguenti hanno espresso il proprio parere:

- a) AUTORITA' DI BACINO in data 18.09.2012 prot. 25509
- b) SOPRINTENDENZA B.A.P. in data 28.09.2012 prot. n. 26524
- c) ARTA in data 03.10.2012 prot. 26839
- d) REGIONE ABRUZZO – DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE in data 09.10.2012 prot. n. 27343
- e) GENIO CIVILE REGIONALE in data 23.10.2012 prot. n. 28576
- f) AZIENDA SANITARIA LOCALE in data 21.11.2012 prot. n. 31108

a) **AUTORITA' DI BACINO** in data 18.09.2012 prot. 25509 ha rimesso il seguente parere: *"....in prossimità dei corsi d'acqua, in tutte le aree di pericolosità idraulica perimetrale dal PSDA, dovranno, comunque, sempre essere rispettate le fasce di tutela integrale istituite a partire dal confine delle aree demaniali, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, delle norme di attuazione del PSDA, poiché in tali aree sono stabiliti divieti assoluti di edificazione. Nell'ottica di un'autentica interpretazione della normativa si evidenzia che fuori dai centri urbani le fasce hanno un'estensione di 50 metri dal confine dell'area demaniale per i corsi d'acqua non arginati e di 25 metri per i corsi d'acqua arginati. Tali fasce si riducono all'interno dei perimetri dei centri urbani e risultano di 10 metri dal piede esterno degli argini e di 25 metri per i corsi d'acqua non arginati. Nelle aree non delimitate nella cartografia del PSDA, inoltre, valgono le disposizioni dell'articolo 23 delle citate norme di attuazione che definiscono a rilevante pericolosità idraulica:*

- *I fossi recapitanti direttamente a mare;*
- *Le confluenze tra il reticolo idrografico secondario e il reticolo idrografico principale oggetto del PSDA;*
- *I tratti dei corsi d'acqua incassati, in cui le portate indipendentemente dagli incrementi restano confinate entro i rispettivi profili naturali;*
- *I letti dei corsi d'acqua con pericolosità estesa esclusivamente fino al limite delle sponde o degli argini.*

Nella fattispecie, per i fossi recapitanti direttamente a mare e per le confluenze tra il reticolo secondario e principale valgono le fasce di tutela integrale previste dal suddetto articolo 9 delle norme di attuazione del PSDA.

E' bene rammentare che nel rapporto preliminare del nuovo piano demaniale Comunale, al paragrafo 3.3. è richiamato il progetto esecutivo della provincia di Teramo per la salvaguardia idraulico-ambientale del fiume Vomano che prevede la sistemazione degli argini in sinistra e destra idrografica. Tali sistemazioni, come si legge nel rapporto preliminare, elimineranno il rischio esondazione. E' chiaro che solo dopo la realizzazione degli interventi di riduzione della pericolosità idraulica potrà essere effettuato il collaudo delle opere al fine di verificare il "risultato favorevole" degli interventi messi in atto. Ed è altrettanto palese che solo a seguito dei risultati del collaudo sarà possibile effettuare le necessarie verifiche idrauliche in prossimità della foce del Vomano. Fino ad allora rimarranno in vigore le vigenti perimetrazioni della pericolosità idraulica individuate dal PSDA e, di conseguenza, l'Autorità proponente dovrà tener conto dei vigenti vincoli che scaturiscono dal suddetto piano evitando di programmare interventi non compatibili con il livello di pericolo rappresentato.

Si ricorda, inoltre, che l'Amministrazione Comunale è tenuta alla trasposizione delle aree pericolose individuate dal PAI (inclusa la trasposizione del graficismo lineare delle scarpate morfologiche) e dal PSDA nei propri strumenti urbanistici, ed a recepire le Norme di Attuazione dei Piani nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, applicando i vincoli che ne discendono. Si sottolinea, infine, che, così come evidenziato dall'art. 4 delle norme di

attuazione del PSDA, tale Piano prevale tra l'altro, ai sensi dell'art. 17 della legge 183/89 e della legge della Regione Abruzzo n. 81/98, sulle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e dei regolamenti edilizi comunali, nonché su tutti gli altri strumenti di pianificazione.

Tutto ciò premesso, dall'esame della documentazione tecnica trasmessa non risulta che il nuovo piano demaniale tenga in debito conto quanto sopra evidenziato e, pertanto, si ritiene che lo stesso debba essere assoggettato alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).”;

- b) **SOPRINTENDENZA B.A.P.** in data 28.09.2012 prot. n. 26524 ha rimesso il seguente parere: *“....., analizzati gli elaborati in formato digitale presentati ed allegati alla richiesta, al fine di limitare gli impatti sul patrimonio culturale presente nel territorio di competenza e di migliorare il risultato atteso, si riportano di seguito le criticità rilevate nel Rapporto Preliminare, per quanto di competenza, che a causa della sensibilità delle aree individuate richiedono maggiore attenzione in sede di definizione del piano. In particolare si riporta di seguito quanto rilevato. Il Piano demaniale per sua natura interessa cospicue parti del territorio sottoposte a tutela paesaggistica dalla parte III del d. lgs. 42/2004. l'ambito interessato dal Piano Demaniale interferisce con elementi oggetto di tutela che necessitano di un maggior approfondimento della conoscenza del sistema e dei caratteri peculiari meritevoli di conservazione. In particolare nel rapporto preliminare di cui all'oggetto non si rileva tra gli indicatori alcuna analisi del paesaggio né tantomeno del sistema generale del Patrimonio Culturale come definito dallo stesso Codice dell'ambiente. Né oltremodo si può confondere o far coincidere in toto il concetto di paesaggio con l'ambiente. Il paesaggio, termine che designa una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, non può essere considerato esclusivamente in termini di naturalità ma deve essere valutato in rapporto alle diverse componenti che concorrono alla formazione di un paesaggio di qualità; in particolare la componente antropica, sia essa storica che rurale, gioca un ruolo fondamentale nelle unità di paesaggio italiano. Nel caso di specie va inoltre approfondito il rapporto visivo tra battigia e territorio collinare e pedecollinare mettendo in atto tutte quelle azioni necessarie per preservare il paesaggio in generale e la sua visione in particolare, potendosi individuare negli arenili punti di vista pubblici privilegiati. Nel rapporto è ben analizzato il contesto ambientale di riferimento adiacente la battigia (stretta pertinenza demaniale), ma lo stesso tace sul Water front che, seppur non direttamente interessato dal piano, può risentire delle azioni messe in atto; inoltre il fronte mare può essere di sicuro un elemento di riferimento per eventuali disposizioni di piano atte anche a salvaguardare il rapporto con le preesistenze, così come la proposta presente nel Piano di lasciare liberi i con visuali sulle strade perpendicolari al mare. In conclusione è opportuno che nel piano demaniale siano approfonditi gli aspetti sul patrimonio culturale nelle sue componenti di beni culturali e beni paesaggistici ad analizzarne gli eventuali impatti che potrebbero derivare dalle azioni previste nei confronti di questi beni. Si chiede quindi di valutare con maggiore approfondimento, già in questa fase, il rapporto tra le preesistenze, portatrici di valori culturali, e le azioni proposte dal piano attraverso una più attenta conoscenza del patrimonio culturale e delle sue vulnerabilità. Per la valutazione di assoggettabilità a VAS si resta in attesa dell'integrazione richiesta inerente l'analisi e le valutazioni delle azioni di piano sul patrimonio culturale.”;*
- c) **ARTA** in data 03.10.2012 prot. 26839 ha rimesso il seguente parere: *“Dall'esame della documentazione trasmessa si rileva la carenza di alcune informazioni previste dalla normativa di riferimento. Tuttavia, sulla base delle informazioni disponibili, si ritiene che il Piano*

Demaniale Comunale possa avere impatti significativi sull'ambiente e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che debba essere assoggettato a V.A.S., così come descritto nella relazione tecnica allegata.” Di seguito si riporta il testo della relazione allegata: “Il Piano è relativo alle aree demaniali marittime della città, costituite da una fascia di territorio di circa 10,3 km, con una profondità media di circa 40 mi. confinato a Nord dalla foce del Fiume lordino e a Sud da quella del Fiume Vomano, fatta eccezione per le aree perimetrare dalla "Riserva naturale guidata Borsacchio", di competenza dell'Ente Gestore della Riserva e la stessa sarà oggetto di specifico Piano di Assetto Naturalistico (P.A.N.).

Il PDMC vuole promuovere, sull'intera area demaniale, la creazione di un ambiente strutturato che consenta, in primo luogo, la riqualificazione sostanziale dell'esistente all'interno di un disegno unitario complessivo che sia di incentivo per gli attuali operatori ad adeguare, migliorandole, le proprie attrezzature, anche attraverso auspicabili interventi eco sostenibili.

Inoltre, esso intende favorire l'insediamento di nuove attività con conseguente creazione di posti di lavoro diretti e indotti e disciplinare l'utilizzazione delle spiagge libere individuando il numero, le dimensioni e le strutture di servizio delle stesse per favorire un uso corretto ed accogliente dell'arenile anche al di fuori delle concessioni private.

Lo stesso, prevede aree da destinare alle nuove concessioni, a spiaggia libera o ad attrezzature e servizi di interesse pubblico, oltre ad interventi di razionalizzazione delle concessioni esistenti con eventuali traslazioni, ampliamenti, arretramenti di manufatti e adeguamenti.

L'analisi comparativa della documentazione cartografica esistente mette in evidenza che nel litorale in esame, i processi erosivi hanno iniziato a manifestarsi già negli anni '60. Per tentare di arrestare l'erosione del litorale, sono state realizzate nel tempo numerose opere di difesa sia longitudinali (scogliere aderenti, scogliere emergenti e scogliere soffolte) che trasversali (pennelli), le quali non hanno risolto il problema alla radice ed hanno creato problemi di impatto con il delicato e complesso ambiente costiero.

La soluzione di tali problemi è demandata alla Regione Abruzzo attraverso il Piano Demaniale Marittimo Regionale, per cui non è stato esaminato nel Rapporto Preliminare di Scoping.

L'obiettivo del piano è la riqualificazione delle aree demaniali marittime sotto il profilo ambientale, regolamentando lo sviluppo ecosostenibile dell'uso del demanio per fini turistici e ricreativi.

A tale scopo le scelte progettuali generali tendono a valorizzare la percezione ambientale litoranea, attraverso la previsione di precise interconnessioni con il sistema urbano della città. Le componenti della vista, dell'odore e del rumore del mare sono salvaguardati creando i presupposti progettuali dell'ambiente oggetto di studio. Pertanto, le vie di accesso al mare dalla S.S. n.16, intese come collegamento fra il mare e la città, nel piano diventano le direttrici visive e costituiscono veri e propri canali di penetrazione percettiva non ostacolati dalla costruzione di nessun manufatto.

Altro aspetto di interesse del piano è costituito dalla passeggiata del lungomare centrale, intesa non come stravolgimento del luogo storico che rappresenta, ma come valorizzazione di esso restituendogli la principale funzione di passeggiata al mare. La valorizzazione urbana della Piazza e della fontana, ed il consequenziale collegamento con la pineta della zona centrale, è intesa come vera e propria piazza del mare che, oltre a regolarizzare il flusso viabile del lungomare scoraggiandolo sulle arterie periferiche, ristabilisce il collegamento pedonale fra mare, pineta e Stazione Ferroviaria. Il lungomare non è concepito come collettore di ricircolo cittadino, ma come strada panoramica del mare con la funzione di collegamento viario degli ambienti turistici principali, la pineta centrale, il porto turistico, gli alberghi, i camping, ecc...

Il piano urbano del traffico e della sosta prevede il convogliamento per la sosta delle auto (parcheggi) nelle zone immediatamente retrostanti e periferiche la zona demaniale, in maniera tale da eliminare l'attuale congestione di automobili ai lati del lungomare e da recuperare il tracciato per la pista ciclabile nei tratti ancora da realizzare. Sotto il profilo socio-economico il P.D.C.M. favorisce le iniziative dei concessionari per la riqualificazione delle strutture esistenti e la creazione di nuovi insediamenti ad uso turistico ricreativo non più legato alla semplice balneazione stagionale ma con una offerta illimitata nel tempo.

Le scelte progettuali ordinatrici:

Stralcio delle zone che non rientrano nell'area demaniale.

Prolungamento del lungomare a Nord di Roseto fino al Borsacchio.

Allargamento di tratti del lungomare

Realizzazione di piste ciclo-pedonali a Cologna Spiaggia

Realizzazione di Strutture a gestione pubblica e/o privata con possibile destinazione

commerciali/turistico-ricettivo.

Posizionamento delle zone attrezzate fuori dai cannocchiali visivi delle strade.

Concessioni per balneazione

Alaggi Esistenti

Stralcio dalla normativa dell'Alaggio dei Vigili del Fuoco

Creazione di 4 alaggi a gestione pubblica per uso libero.

Concessione per associazioni, colonie marine, scuole sportive ecc.

Le concessioni esistenti (tutte e di qualsiasi natura esse siano, degli stabilimenti con strutture fisse e quelle per sola balneazione, le concessioni per alaggi) con fronti inferiori ai 50 m., ove possibile, sono portati a 50 (cinquanta) metri.

Sono state individuate per tutti gli ambiti n. 22 nuove concessioni. Di queste:

n. 2 concessioni per strutture fisse

n. 15 concessioni per balneazione

n. 1 concessioni per associazioni

n. 4 concessioni per alaggi a gestione pubblica per uso libero tra esistenti e di progetto.

Il piano prevede complessivamente 82 concessioni.

Tutte le spiagge, sia libere, sia in concessione, sia speciali, devono mantenere libera una fascia di mt. 2,50 mt per lato al fine di consentire il libero accesso al mare. In particolare, le spiagge libere sono destinate a garantire il libero accesso al mare e la sosta sull'arenile di tutti i cittadini, senza dover sostenere alcun onere. Su tutto il litorale sono state individuate n. 40 spiagge.

Le linee guida per proposte progettuali relative alla bioarchitettura, riportate nel documento trasmesso, assumono il carattere di informativa allo scopo di fornire criteri e indicazioni pratiche per l'utilizzo di tecniche e prodotti ecologicamente migliorativi per l'architettura.

In particolare forniscono: « indicazioni di massima su tecnologie e materiali da utilizzare per ottenere buoni risultati riguardo al comfort interno;

- indicazioni sul risparmio energetico;*
- indicazioni per la realizzazione di impianti tecnologici ecocompatibili;*
- indicazioni di massima per la realizzazione di Impianti di pubblica illuminazione.*

Tuttavia, il Piano, nel porre particolare attenzione alla bioedilizia ed alla sostenibilità, fornisce solo semplici indicazioni. Occorre che alcune di tali indicazioni siano commutate in prescrizioni e obblighi per gli utenti, tanto più che molte di esse sono obblighi imposti dalle normative vigenti (per es. gli aspetti relativi al risparmio e alla produzione di energia).

Nei Rapporto trasmesso sono ben indicati gli obiettivi di sostenibilità in riferimento a quelli derivanti da Piani e Programmi sovra ordinati, anche se talvolta manca nelle conclusioni in

quanto ci si limita a riportare le Norme Tecniche di Attuazione e la Cartografia, rapportandole al Piano senza però esplicitarne le conclusioni.

In linea generale tutti i contenuti di un Rapporto Preliminare sono stati ben definiti ma, come si evidenzierà in seguito, non risultano trattati in modo approfondito gli aspetti che caratterizzano e contraddistinguono il litorale di Roseto rispetto agli altri della costa adriatica, in particolare circa l'impatto del Piano sull'area protetta denominata "Riserva naturale guidata Borsacchio".

Si ricorda che, anche nel caso in cui le aree naturali protette siano nelle immediate vicinanze, va effettuato uno studio di compatibilità ambientale finalizzato a determinare le possibili ripercussioni di quanto proposto nella pianificazione oggetto di valutazione su S.I.C. e Z.P.S.

Pertanto, nella parte relativa alla "Descrizione degli impatti" dovranno essere analizzati gli effetti che l'attuazione del piano potrebbe comportare sulle aree protette, considerandone anche le azioni cumulative.

Andrebbero valutate tutte le pressioni - in termini di indicatori - che la variante al Piano determinerebbe quali ad esempio rumore, traffico, emissioni in atmosfera e qualità dell'aria, inquinamento luminoso, aumento del carico inquinante in termini di rifiuti, scarichi, ecc.

Occorrerebbe studiare in quale modo ad esempio, l'incremento del rumore interferisce con i biotopi esistenti e con le specie che li popolano, anche saltuariamente, previo uno studio approfondito degli stessi.

In Relazione si riporta che "la sostenibilità ambientale nel periodo estivo raggiunge punte allarmanti: la stagione balneare comporta per il territorio un aumento vertiginoso della popolazione, accentuando una serie di problematiche connesse alla rete idrica e fognaria che in alcune zone risulta sovraccarica rispetto al normale funzionamento".

Sempre nella Sezione dedicata alla "Descrizione degli Impatti" ed agli effetti indotti dalla Variante, relativamente all'inquinamento ed ai disturbi ambientali, sono stati sommariamente indicati quelli derivanti dagli effetti secondari indotti dal traffico, rumore, polveri, aerosol.

Nella Relazione non è stato per nulla affrontato il tema relativo al fatto che, quando le nuove concessioni saranno poste in essere, gli impatti ambientali, già peraltro presenti, risulteranno accentuati (rumore, polveri, inquinamento da gas di scarico, aerosol di tipo salmastro, traffico).

La componente acustica

Il Comune di Roseto ha approvato il Piano Comunale di Classificazione Acustica con delibera del Consiglio n.25 del 30-07-2010.

In Relazione, non si specifica nulla sulla classificazione delle zone oggetto di studio né tantomeno si valuta se ed in quale modo ed in quali circostanze in ordine di tempo e spazio il rispetto dei limiti acustici fissati nelle zone limitrofe (e di quelli del regolamento) interferisce con i biotopi.

L'aumento delle Attività Turistiche, indurrà un incremento delle emissioni sonore derivanti, sia dal traffico indotto dalla fruizione della costa, sia da attività ricreative degli stabilimenti balneari. Per queste ultime, in particolare, il Piano dovrà prevedere opportune distanze dalle aree dedicate ai Biotopi, interponendo ad essi fasce di spiaggia libera, verificando e dimostrando che esse potranno ridurre e mitigare gli impatti previsti.

Anche qui occorrerà valutare, con dati scientifici, se il livello massimo consentito ad una data ora o in uno specifico periodo sia compatibile con la presenza dei biotopi.

La qualità dell'aria

Gli impatti individuati dalle precedenti matrici interessano principalmente la componente "atmosfera", per il traffico indotto dal Piano. Appare evidente che il PDMC possa portare ad un aumento delle emissioni, rispetto all'attuale stato di fatto.

Il Comune è in possesso di dati recenti sulla qualità dell'aria nel territorio comunale seppure limitati nel tempo e nello spazio.

Come riportato in Relazione, la "...prima forma di gestione del "problema aria", sarebbe quella di creare una rete di monitoraggio adeguata alla città di Roseto. La sua posizione geografica, il fatto di essere attraversata per tutta la sua lunghezza da importanti assi viari e l'accentuata tendenza ad aumentare la sua popolazione (ed il suo traffico) nei mesi estivi, la rendono ancora più vulnerabile e dovrebbero tenere alto il livello di attenzione. In particolare il livello del monossido di carbonio (CO), del benzene, dei composti organici e del PM10, andrebbero tenuti costantemente sotto controllo, visto che tutti gli studi e le osservazioni a carattere lichenologico disponibili classificano Roseto con indici di qualità molto bassi in relazione alla qualità dell'aria".

Rispetto a tali considerazioni, nulla è detto su come intervenire nell'immediato, né come risolvere il problema traffico: una prima azione di mitigazione potrebbe essere, ad esempio, quella di prevedere l'inserimento di idonei apparati vegetazionali, azione prevista in progetto solo per trattenere la sabbia proveniente dal mare verso la strada. Sarebbe utile prevedere essenze "climax" dell'area in oggetto e zone verdi che possano aiutare nell'abbattimento degli inquinanti.

Una azione più radicale potrebbe, invece, essere costituita dal controllo e dalla riduzione del traffico veicolare, anche mediante, ad esempio, particolari limitazioni nei mesi estivi, caratterizzati dal massimo carico turistico, mediante l'istituzione di una zona inibita al traffico veicolare e finalizzata alla creazione di un'isola pedonale oltre che ipotizzare la regolamentazione permanente ad un unico senso di marcia. Azioni di mitigazione di questo tipo non sono state prese in considerazione all'interno del Rapporto preliminare.

In ogni caso si ritiene che tutte le misure di mitigazione debbano esser supportate da valutazioni scientifiche e da studi specifici che quantifichino i livelli di tutti gli inquinamenti nelle varie ore del giorno e nei differenti mesi dell'anno e quali ripercussioni possano avere sui possibili bersagli (biotopi).

Una fase importante del processo è il controllo del Piano attraverso il monitoraggio ambientale, attuabile mediante l'uso di indicatori specifici per il territorio in esame. Gli indicatori da utilizzare andranno estrapolati da quelli usati per la costruzione del quadro di riferimento conoscitivo.

Il monitoraggio, in virtù della sua complessità, dovrebbe iniziare già nella fase di evoluzione del Piano, in quanto finalizzata a definire lo stato attuale del territorio, fornendo così il valore base di ciascun indicatore rispetto al quale effettuare i successivi momenti di monitoraggio.

In merito alla scelta degli indicatori, del tutto assenti nel documento di Scoping, valutare tutte le pressioni che il nuovo PDCM determina, quali rumore, traffico, emissioni in atmosfera e qualità dell'aria, inquinamento luminoso, aumento del carico inquinante in termini di rifiuti e scarichi. Occorrerà scegliere ed estrapolare quelli più rappresentativi e che possano essere popolati sulla base di dati ed informazioni in possesso della varie autorità.

Oltre a ciò, sarà necessario chiarire le modalità di esecuzione del monitoraggio con particolare riferimento ai soggetti detentori di dati e informazioni che si intenda coinvolgere o a cui si preveda di commissionare la raccolta di tali elementi di indagine e alle modalità di comunicazione dei dati di monitoraggio.

Valutare inoltre l'opportunità di effettuare uno studio di compatibilità ambientale finalizzato a determinare le possibili ripercussioni di quanto proposto nella pianificazione oggetto di valutazione.

Da quanto esposto e dall'esame della documentazione allegata, si evidenzia che la stessa è carente su molte problematiche, sia ambientali sia socio economiche, ragione per cui, visto il peso che il Piano riveste su tali aspetti, riscontrata la presenza di vincoli ambientali significativi

seppure al contorno, considerato che il Piano Demaniale vigente non è mai stato assoggettato a VAS in quanto approvato precedentemente al recepimento della Direttiva comunitaria, si ritiene che l'intervento proposto sia da assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica. Questa Agenzia si rende fin da ora disponibile a fornire dati ed informazioni in suo possesso oltre che collaborare nella definizione dei possibili indicatori da porre come riferimento per le successive fasi del Piano.

- d) **REGIONE ABRUZZO – DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE** in data 09.10.2012 prot. n. 27343 ha rimesso il seguente parere: *“...si prende atto della non assoggettabilità a VAS della variante in oggetto. Si suggerisce comunque di verificare i presumibili impatti generati dall’attuazione del piano sulle componenti ambientali. In particolare sono da considerare il paesaggio e la permeabilità visiva verso il mare; la biodiversità, flora e fauna, tenendo conto della possibile presenza del fratino nelle zone dunali; il suolo considerando che un aumento del numero di concessioni potrebbe comportare un aumento nella volumetria delle strutture e di conseguenza anche una maggiore pressione ecologica.”;*
- e) **GENIO CIVILE REGIONALE** in data 23.10.2012 prot. n. 28576 ha rimesso il seguente parere: *“si prende atto della documentazione trasmessa con la nota cui si fa riscontro e si comunica che questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 art. 89, deve rilasciare il parere sulla variante allo strumento urbanistico prima della delibera di adozione.”;*
- f) **AZIENDA SANITARIA LOCALE** in data 21.11.2012 prot. n. 3110 ha rimesso il seguente parere: *“dall’esame del rapporto preliminare, allegato alla richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, si evince che, lo stesso, risulta incompleto rispetto a quanto enunciato nel D. L.vo 152/06. Per es. non si capisce come si vorrà gestire e organizzare l’aumento del traffico veicolare che avrà, oltre ad un certo impatto acustico anche un cambiamento della qualità dell’aria; l’aumento delle attività turistiche indurrà sicuramente un incremento delle emissioni sonore dovute, soprattutto, alle attività ricreative degli stabilimenti balneari; ecc ecc. Sulla base delle informazioni disponibili si ritiene che il Piano Demaniale Comunale possa avere impatti significativi sia igienico-sanitari che sull’ambiente, comportando una modifica della qualità della vita dei cittadini-residenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 del D. L.vo 152/06, debba essere assoggettato a V.A.S.”;*

Valutati il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta dalle ACA ;

Considerato:

- che è già vigente un PDC il quale ha conformato uno stato di fatto per quasi tutto il territorio demaniale comunale;
- che il nuovo PDC deve obbligatoriamente conformarsi al Piano Demaniale Regionale il quale stabilisce una normativa di riferimento per l’intero demanio marittimo regionale e che con nota n. 545 del 09.02.2005, n. 3643 del 20.10.2005 la stessa Regione Abruzzo ha ribadito l’obbligatorietà dell’approvazione o adeguamento del Piano Demaniale Comunale;
- che il PDM si attua attraverso i Piani Demaniali Comunali (PDC) e fissa i criteri e i parametri a cui devono attenersi gli Enti Locali nella redazione dei PDC, e nello specifico fissa i parametri massimi da rispettare sia per le aree da individuare per stabilimenti da dare in concessione, sia per le aree da lasciare a spiagge libere, nonché i parametri edilizi massimi da rispettare nella realizzazione dei manufatti, sia costituiti da strutture mobili che da strutture fisse (quest’ultime

dovranno comunque avere carattere di “rimovibilità”, anche se a fine stagione non vengono rimosse);

- che con Atto Deliberativo n. 893 del 08.10.2004 la Giunta Regionale d'Abruzzo ha approvato l'Atto di indirizzo applicativo di cui all'art. 3 della L.R. n. 141/97;
- che il nuovo Piano Demaniale Comunale parte da una situazione esistente già delineata e consolidata ;
- che, l'attività degli Enti preposti alla tutela dei vincoli sovraordinati sarà rimandata, nello specifico, in sede di conferenza dei servizi sulla proposta di PDC adottato come previsto dalla L.R. 18/83 art 20 comma 5;
- che nella fase attuale le ACA sono chiamate ad esprimersi sulla assoggettabilità o meno alla VAS così come recita il D. L.gs 152/06 relativamente alla valutazione delle strategie progettuali e degli impatti che possono determinarsi sulle stesse;

ATTESO che lo scopo principale della fase di analisi degli impatti è mettere a confronto la situazione dell'ambiente in assenza del nuovo PDC e quella che si viene a determinare con l'attuazione dello stesso, si precisa che gli eventuali impatti attuali e futuri vengono attenuati e/o eliminati dall'impostazione della nuova pianificazione che è finalizzata:

- alla riqualificazione e potenziamento delle strutture esistenti, salvaguardando i valori ambientali e paesaggistici dell'arenile e dell'intero contesto,
- al miglioramento della qualità ambientale dei luoghi,
- alla limitazione dell'antropizzazione,
- alla coerenza della variante con le previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinata, nello specifico il Piano Demaniale Marittimo Regionale;

Considerato altresì quanto segue in merito ai pareri e osservazioni contenute nei pareri rimessi dalle ACA:

a) AUTORITA' DI BACINO:

- per quanto attiene il richiamo fatto relativamente ai fossi si precisa che il PDC rispetterà obbligatoriamente quanto previsto dalla normativa vigente in merito.
- per quanto attiene il citato progetto della Provincia, richiamato nel paragrafo 3.8, si concorda con quanto specificato nel parere in riferimento al superamento del vincolo al momento del collaudo delle opere eseguite dalla Provincia, e solo in seguito al collaudo entrerebbero in vigore le eventuali programmazioni del PDC. Nell'attesa vigono le norme e la disciplina del PSDA.
- In merito alle scarpate morfologiche citate nel parere si precisa che non vi sono scarpate lungo tutta l'area demaniale oggetto di pianificazione. Si precisa, inoltre, che le NTA del PAI nonché la disciplina generale è direttamente cogente e applicabile, a prescindere dal recepimento delle stesse, e ciò non esime comunque l'Amministrazione Comunale a recepire le stesse all'interno del PRG, che, al momento, non è in discussione trattandosi di Piano Demaniale Comunale in attuazione del disposto della L.R. n. 141/97 nel testo vigente.
- Si precisa inoltre che gli argomenti in trattazione sono stati esaminati nei punti da 3.3. a 3.8 del Rapporto Preliminare, ed è stato specificato, al punto 6.6 del rapporto conclusivo, che “la variante, pur interessando aree sottoposte a vincolo di cui al vigente P.S.D.A., ne rispetta il dettato per esse previsto” in quanto la programmazione prevista nel Piano Demaniale Comunale come immediatamente applicabile sarà conforme alla disciplina del PSDA. Si ricorda altresì che, nello specifico, l'Autorità di Bacino, come tutti gli altri Enti sovracomunali, sarà chiamata

in sede di conferenza dei servizi ad esprimere il dovuto parere per il rispetto del vincolo sovraordinato di competenza.

In conclusione si ritiene di aver chiarito le osservazioni proposte, in via preliminare, dall'Autorità di Bacino, e di non dover assoggettare a VAS il Piano demaniale Comunale.

b) SOPRINTENDENZA B.A.P.:

- Nel paragrafo 2, da pag. 7 a pag. 21 del Rapporto Preliminare, vengono analizzate tutte le componenti richiamate nel parere rimesso dalla Soprintendenza BAP, compreso il Water front (del quale si è analizzata anche il suo percorso storico di formazione), e, dalla conoscenza di tutte queste componenti, sono emerse le argomentazioni progettuali: tra cui i coni visuali liberi, a salvaguardia delle percezioni delle popolazioni in merito al paesaggio considerato nella sua accezione più ampia (ambiente naturale e ambiente costruito) anche e soprattutto nella componente antropica (dato che tutta l'area naturale rimasta – rurale e litoranea – è ricadente nella riserva Borsacchio la quale viene stralciata e rimandata alla disciplina del PAN).

In conclusione si ritiene che le componenti richiamate sono state adeguatamente analizzate e considerate nella formazione delle linee strategiche progettuali del PDC e pertanto si ritiene di non dover assoggettare a Vas il predetto piano il Piano demaniale Comunale.

c) ARTA:

- rispetto alla situazione attuale il piano non fa altro che una riqualificazione e una ricucitura dell'esistente per metterlo in relazione con il water front e le componenti naturali (acqua e collina) ed un adeguamento obbligatorio al Piano Demaniale Marittimo regionale, come specificatamente descritto nella descrizione degli impatti (punto 5.2) e nella valutazione di compatibilità (punto 6) del Rapporto Preliminare .
- per quanto attiene la bioedilizia, allo stato attuale si possono dare solo delle indicazioni, non essendo vigente una dettagliata normativa di riferimento.
- Per quanto attiene la riserva la stessa è stata ampiamente ed adeguatamente trattata nei punti da pag. 26 a pag. 30 e l'area della stessa è stata stralciata dal piano demaniale rimandando la trattazione al PAN. Inoltre sui margini a confine della riserva sono stati individuati gli accorgimenti utili a salvaguardare i biotopi esistenti, nonché i sistemi per la gestione sostenibile dell'ambito stesso, creando delle aree di opportuna distanza dai biotopi da salvaguardare. Inoltre non vi sono siti SIC e ZPS così come precisato anche nel Rapporto Preliminare stesso.
- Nel piano in corso di redazione il numero delle nuove concessioni diminuiranno rispetto a quello approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 04.10.2010 e sospeso dal TAR, pertanto, rispetto all'esistente con la variante si intende diminuire il carico antropico sul demanio.
- Per le soluzioni al problema "aria" occorre conoscere prima i dati da abbattere, come specificato a pag. 53 del Rapporto Preliminare, senza tali dati non si è in condizione di poter individuare soluzioni a delle problematiche che probabilmente non possono essere lasciate alla sola pianificazione dell'arenile, ma all'intero territorio urbanizzato. Il Piano Demaniale Comunale in corso di redazione, va incontro alla soluzione di tali problematiche con la riduzione degli stabilimenti balneari già previsti nel piano approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 04.10.2010, con la definizione di una mobilità alternativa attuata attraverso i parcheggi di scambio già previsti nel vigente piano urbano del traffico, e dalle piste ciclabili già inserite nel programma triennale delle OO.PP. inoltre, nel periodo estivo, nel tratto centrale più congestionato, vengono attuate delle isole pedonali proprio per scaricare il lungomare dal traffico veicolare. Il monitoraggio, purtroppo, è fermo alla data del 18.11.2008, per quanto attiene la competenza dell'Ente ci si impegna a richiedere all'ARTA una stazione fissa per il

controllo di tali dati. Gli accorgimenti sopra richiamati posti in atto dal comune, sono comunque esterni alla pianificazione attuativa in corso in quanto la stessa è limitata al solo arenile demaniale, ma contribuiscono comunque alla riduzione delle emissioni in atmosfera. Il Piano Demaniale Comunale in corso di redazione incide su quella sopra richiamata in riduzione rispetto all'incremento antropico e a tutte le conseguenze da esso derivanti.

In conclusione si ritiene di poter condividere la necessità del rilevamento dei dati sull'inquinamento dell'aria in relazione alla problematica generale del territorio urbanizzato ed antropizzato, ma per quanto attiene la pianificazione in atto, come sopra specificato e più dettagliatamente riportato nel Rapporto Preliminare, le componenti richiamate, benché poco incisive per la pianificazione in atto, sono state adeguatamente analizzate e considerate nella formazione delle linee strategiche progettuali e pertanto si ritiene di non dover assoggettare a VAS il Piano Demaniale Comunale.

d) REGIONE ABRUZZO – DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE:

- si condivide in quanto prende atto della non assoggettabilità a VAS, e per quanto attiene i suggerimenti in esso riportati si precisa che nel rapporto preliminare sono stati esaminati gli aspetti citati nel parere e sono state definite anche le soluzioni per il superamento degli eventuali impatti.

e) GENIO CIVILE REGIONALE:

- si precisa che la richiesta del parere ai sensi dell'art. 13 L. 64/74, verrà inviata al momento dell'acquisizione del progetto di piano da portare in adozione e dopo la redazione dello studio geologico di riferimento e la validazione della microzonazione sismica da parte della Regione Abruzzo. Allo stato attuale la procedura messa in atto è quella di VAS.

In conclusione si ritiene, non avendo rilevato nulla in merito, di non dover assoggettare a Vas il predetto piano il Piano demaniale Comunale.

f) AZIENDA SANITARIA LOCALE:

- in considerazione che gli aumenti di traffico e di emissioni addebitabili all'aumento delle presenze turistiche non sono riconducibili al solo piano demaniale comunale, ma alla capacità da parte della città tutta, compreso l'interio territorio comunale di attrarre flussi turisticisi precisa che il Piano Demaniale Comunale in corso di redazione, va incontro alla soluzione delle problematiche sollevate con la riduzione degli stabilimenti balneari già previsti nel piano approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 04.10.2010, con la definizione di una mobilità alternativa attuata attraverso i parcheggi di scambio già previsti nel vigente piano urbano del traffico, e dalle piste ciclabili già inserite nel programma triennale delle OO.PP. inoltre, nel periodo estivo, nel tratto centrale più congestionato, vengono attuate delle isole pedonali proprio per scaricare il lungomare dal traffico veicolare. Inoltre, l'esame approfondito dei temi relativi all'acqua, alle emissioni ecc. riportati nel Rapporto preliminare da pag. 49 a pag. 63 contraddicono le carenze rilevate nel presente parere ASL.

In conclusione si ritiene che le componenti richiamate, benché poco incisive per la pianificazione in atto, sono state adeguatamente analizzate e considerate nella formazione delle linee strategiche progettuali e pertanto si ritiene di non dover assoggettare a VAS il Piano Demaniale Comunale.

Considerato che tutte le raccomandazioni e i suggerimenti pervenuti attraverso i pareri delle ACA consultate, in grado di migliorare le scelte progettuali in atto, verranno tenute in debita considerazione nella stesura del Piano Demaniale Comunale;

Visto il rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Demaniale Comunale;

Vista la Direttiva 42/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Visto il D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno non assoggettare a VAS il P.D.C. in oggetto, in quanto, così come indicato e ampiamente documentato nel Rapporto Preliminare trasmesso dal Comune di Roseto degli Abruzzi alle ACA, e tenuto conto dei pareri espressi dalle stesse (comprese alcune prescrizioni che vengono recepite nella stesura del PDC), della tipologia degli interventi previsti nel piano, la loro estensione poco significativa rispetto alle previsioni insediative previste nel P.D.C. approvato con delibera di C.C. n. 40 del 04.10.2010, (attualmente sospeso dal TAR), la soluzione per la mitigazione degli effetti che lo stesso può produrre sulle componenti ambientali e antropiche, l'esclusione della Riserva Borsacchio dalla pianificazione, la previsione di aree "cuscinetto" a protezione della riserva stessa, portano alla conclusione che il presente piano non provoca ulteriori impatti significativi sull'ambiente;

Preso atto che, a conclusione della fase di consultazione, con determina del Dirigente del IV° Settore n.64 del 11.12.2012 è stato emesso il provvedimento di verifica con il quale è stato escluso, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il Piano Demaniale Comunale dalle successive fasi di VAS, per le motivazioni in esso contenute e che lo stesso è stato pubblicato, in data 18.12.2012, all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Roseto degli Abruzzi così come stabilito dall' art. 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale Numero 116 del 26-10-2011;

Vista la Direttiva 42/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Visto il D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 18/83 nel testo vigente;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Uditi gli interventi e le dichiarazioni rese dai consiglieri nel corso della discussione, da riportare nel solo originale della presente delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 – comma 6 – dello Statuto comunale.

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce la motivazione ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

2. di non assoggettare, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il Piano Demaniale Comunale al procedimento di VAS per le ragioni tutte evidenziate nel Rapporto Preliminare e nella determina dirigenziale n. 64 del 11.12.2012 da intendersi qui integralmente confermati e allegati (sotto la lettera A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare la presente determinazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., all'albo pretorio e sul sito istituzione del Comune di Roseto degli Abruzzi;

Successivamente,

Il Presidente del Consiglio mette ai voti l'immediata eseguibilità .

L'esito della votazione per alzata di mano è il seguente:

Consiglieri presenti n. 7;

Assenti n. 10 (Ginoble, Frattari, Tacchetti, De Vincentiis, D'Elpidio, Caporaletti, Marini, Foglia, Bianchini, Di Felice);

Voti favorevoli n. 7;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Di Marco Nicola

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. VINCENZO BENASSAI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 18-03-2013, ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Roseto degli Abruzzi, il 18-03-2013

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. VINCENZO BENASSAI**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, terzo e quarto comma, del D Lgs. 18.8.2000, n. 267, con decorrenza dal 14-03-2013:

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. VINCENZO BENASSAI**

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, io sottoscritto

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Roseto degli Abruzzi, il 14-05-2013

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. VINCENZO BENASSAI**